

COMUNE DI CASTEL MELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente regolamento definisce le modalità di presa in carico dei cittadini per l'accesso al servizio di trasporto sociale erogato dal Comune di Castel Mella.

Il Comune di Castel Mella, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, intende organizzare il servizio di trasporto sociale, come intervento di natura socio-assistenziale in risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili, al fine di favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

In particolare, questo servizio ha l'obiettivo di consentire alle persone disabili o in carico ai servizi sociali, o in situazione di particolare necessità, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e ospedaliero, ovvero centri di cura o riabilitazione, o a supporto dei progetti sociali e socio-educativi (ad es. centri diurni).

Art. 2 – Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio in oggetto i cittadini residenti appartenenti alle seguenti categorie:

- cittadini portatori di handicap, con invalidità, riconosciuti ai sensi della L. 104/92, che si trovano in una situazione di bisogno, anche temporaneo, con lo scopo di facilitare l'accesso ai servizi di terapia, quelli scolastici ed educativi, nonché il trasporto presso centri semi-residenziali socio-riabilitativi;
- anziani che necessitano di supporto nell'accompagnamento ove non presente una rete familiare disponibile;
- cittadini minorenni, che necessitino di accompagnamento presso strutture sanitarie e/o di riabilitazione;
- cittadini che presentino una condizione di fragilità, che necessitino di effettuare esami, terapie e trattamenti medici, presso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, centri diurni e con un'impossibilità accertata della rete familiare per garantire servizi di accompagnamento;
- altri casi di necessità non rientranti nei sopra citati ~~punti~~, qualora vi sia una relazione motivata dell'Assistente Sociale del Comune.

Art. 3 – Tipologia dei trasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi individuali o collettivi e vengono identificati nelle seguenti tipologie:

- trasporti continuativi: trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile o di lungo periodo;
- trasporti saltuari: trasporti attuati per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee;

Art. 4 – Organizzazione del servizio

Il servizio utilizza autovetture idonee per caratteristiche tecniche al trasporto di passeggeri, con la possibilità di utilizzare il mezzo attrezzato.

Nell'erogazione del servizio, il Comune può avvalersi anche della collaborazione di Associazioni di volontariato tramite sottoscrizioni di apposite convenzioni per l'effettuazione del servizio di trasporto sociale.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni limitrofi e nel distretto socio-sanitario di riferimento. Qualora siano presenti altre esigenze, a seguito di idonea valutazione dell'assistente sociale, il trasporto può eseguirsi anche per visite ospedaliere, esami clinici, percorsi riabilitativi, trasporto di minori presso comunità, fuori dalla provincia di Brescia.

Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto e l'eventuale ritorno presso l'abitazione. L'attesa presso il luogo dell'accompagnamento potrebbe non essere garantita qualora vi sia un ampio periodo tra l'orario di andata e l'orario del ritorno.

Il Comune di Castel Mella offre di norma il servizio di trasporto sociale in base alle disponibilità degli operatori e dei mezzi.

Art. 5 – Ammissione al servizio

L'accesso al servizio di trasporto sociale avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Le domande presentate, secondo le modalità individuate dall'ufficio servizi sociali, saranno soggette a valutazione del servizio sociale ed accolte se risultano rispettate le condizioni minime.

L'Assistente Sociale valuta le richieste pervenute ed è tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di soluzioni alternative.

La richiesta viene accolta dando priorità ai casi di maggiore bisogno e di maggiore urgenza.

Art. 6 – Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio può avvenire:

- in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione dell'art. 7, formalmente contestati dagli incaricati dal servizio sociale;
- per inosservanza delle disposizioni stabilite e previste nel presente regolamento;
- in seguito all'impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente con il maggior preavviso possibile;
- per ogni altra causa di forza maggiore.

Art. 7 – Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori:

- gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio dev'essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque almeno 2 giorni lavorativi prima della data prenotata: in caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
- in determinati casi, può essere previsto l'accompagnamento degli utenti da parte di un familiare, o altra persona designata, la cui presenza deve essere segnalata al momento della prenotazione del trasporto; in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;
- per casi specifici, il servizio sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata;

Art. 8 – Compartecipazione economica al servizio

I cittadini che usufruiscono del servizio contribuiscono al costo attraverso il pagamento al Comune di una quota di compartecipazione, determinata proporzionalmente in base al valore I.S.E.E. con apposita delibera di Giunta comunale.

Possono fruire di esenzioni o di riduzioni del pagamento della tariffa i richiedenti che presentano situazioni di disagio socio economico per i quali sia previsto un adeguato progetto.

Art. 9 – Agevolazioni in merito al servizio

L'Assistente Sociale valuta le richieste pervenute, è tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, definendo la quota di compartecipazione in base alle diverse esigenze dei cittadini che richiedono il servizio.

Le agevolazioni possono essere richieste nei seguenti casi:

- al servizio viene applicato uno sconto del 50% a trasporto, qualora si riferisca a invalidi civili o portatori di handicap;
- si riconosce un'agevolazione ulteriore del 50% (relativa alla fascia di reddito in cui il fruitore del servizio si colloca e alla particolare casistica relativa) nel caso in cui l'utente usufruisca con una programmazione settimanale ripetuta nel tempo del servizio di trasporto (ad esempio: andata e ritorno dal centro diurno).

Art. 10 – Verifiche

L'Ufficio Servizi Sociali e l'Assistente Sociale sono autorizzati a verificare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale, provvedendo eventualmente alla immediata sospensione del servizio.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione di cui questo Ente venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata ai sensi del G.D.P.R. – Regolamento UE n. 2016/679.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni, alle associazioni di volontariato o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare il servizio di trasporto.

Art. 12 – Assicurazione

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal Comune di Castel Mella per gli automezzi di proprietà.

Gli operatori sono tenuti unicamente al trasporto escludendo ulteriori oneri e responsabilità.

A mero titolo esemplificativo, i volontari non trasportano per le scale le persone.

Art. 13 – Disposizioni finali

Questo regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Sono abrogate le precedenti disposizioni incompatibili con le norme definite da questo regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.